

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio
della Cassa ticinese di credito agricolo al 31 dicembre 1961

(del 7 agosto 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A sensi degli articoli 29 e 30 della legge 11 luglio 1958 circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo, abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione :

- a) la relazione del Consiglio di amministrazione e della direzione della Cassa ticinese di credito agricolo sul terzo esercizio, con il relativo conto perdite e profitti e il bilancio al 31 dicembre 1961 ;
- b) il rapporto 31 marzo 1962 della Commissione di revisione proponente l'approvazione del bilancio e del conto perdite e profitti.

Sulla scorta di tali documenti vi proponiamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccarei

Il Cons. Segretario di Stato :
Lafranchi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Cassa ticinese di credito agricolo al 31 dicembre 1961.

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

preso atto delle considerazioni ed informazioni contenute nella relazione 15 marzo 1962 del Consiglio di amministrazione della Cassa ticinese di credito agricolo, nonchè del rapporto 31 marzo 1962 della Commissione di revisione in merito all'esercizio 1961;

visto il messaggio 7 agosto 1962 n. 1074 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati il conto perdite e profitti 1961 e il bilancio al 31 dicembre 1961 della Cassa ticinese di credito agricolo, i quali chiudono con un beneficio netto di Fr. 35.897,80 il quale, aggiunto all'utile netto degli esercizi 1959-1960 di Fr. 21.821,— dà un beneficio netto di Fr. 57.718,80.

Art. 2. — E' approvata l'iscrizione al nuovo esercizio 1962 del beneficio netto di Fr. 57.718,80.

Art. 3. — E' dato scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e alla Commissione di revisione della Cassa ticinese di credito agricolo.

Art. 4. — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.